

**Comune di**  
**CERIANO LAGHETTO**

Provincia di Monza e della Brianza

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI E LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO ESISTENTE, LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E ACCESSORI E LA CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E CAMPI ESISTENTI, COMPRESO IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

**CONTRATTO DI CONCESSIONE**

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. N. \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI CONCESSIONE .....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ceriano Laghetto e nella Residenza Municipale, avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario del Comune di Ceriano Laghetto, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

Comune di Ceriano Laghetto ....., con sede a .....in ....., nella persona del suo Legale Rappresentante sig. ...., autorizzato in virtù di ..... in data (nel seguito il "COMUNE");

e

..... con sede legale a ..... C.F. ....rappresentata dal sig. ....autorizzato in virtù di ..... qui di seguito allegata in copia (nel seguito il "Concessionario");

di seguito anche "Parte", al singolare, o, collettivamente "Parti";

Premesso che

- In data.....(iter deliberativo)

In data ..... il Comune ha indetto la gara da esperire mediante procedura aperta (la "Gara"), ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs. n.163/2006, avente ad oggetto **la realizzazione di due nuovi padiglioni di loculi e ossari all'interno del cimitero esistente (comprese spese tecniche), la gestione dei servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e la concessione di loculi, ossari e campi a terra.**

La Gara, ai sensi del Bando, è stata indetta dal Concedente mediante procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Articolo 83 del D. Lgs. n.163/2006.

- Entro il termine stabilito dal Bando per la presentazione delle offerte sono pervenute al Concedente n. .... offerte, tutte corredate dalla cauzione prevista dall'art. 75, 1° comma del D. Lgs. n.163/2006.
- All'esito della procedura di gara, il Concedente ha inserito come primo classificato nella relativa graduatoria l'offerta presentata da ..... (l'"Offerta").
- Con successivo provvedimento n. .... in data ..... il Concedente ha aggiudicato la Gara a favore del Concessionario.
- L'equilibrio economico-finanziario della concessione di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 163/2006 si basa sui presupposti descritti nei Piano Economico Finanziario allegato al presente contratto (Allegato .....); in particolare il Piano Economico Finanziario prevede il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario del Progetto mediante la gestione dei servizi cimiteriali, e la concessione dei loculi, ossari e campi disponibili, per tutta la durata di cui all'Articolo 3 del presente Contratto ("Equilibrio Economico - Finanziario");
- Le Parti intendono pertanto stipulare il presente Contratto al fine di disciplinare termini e condizioni del loro rapporto di concessione.

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

## **1. Definizioni**

Tranne ove diversamente specificato i termini qui di seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito loro attribuito:

Comune di Ceriano Laghetto

Cimitero di Ceriano Laghetto.

Aree

Indica le aree di proprietà del Comune sulle quali verranno realizzate le opere oggetto della presente concessione. Le aree sono individuate da NCT del Comune di Ceriano Laghetto nel seguente modo:

Cimitero di Ceriano Laghetto: al Foglio \_\_\_\_, mappali \_\_\_\_\_

Autorizzazioni

Indica cumulativamente tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni edilizie/permessi di costruire, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, necessari per la realizzazione dei lavori di ampliamento dei cimiteri e per la successiva agibilità delle opere.

Cantiere

La zona in cui vengono di volta in volta realizzate le opere, comprensiva della zona di rispetto e di protezione.

Certificato di ultimazione

Indica il Certificato di Ultimazione Lavori, di cui all'art. 199 del DPR n. 207/2010.

Certificato di collaudo

Indica il Certificato di Collaudo Provvisorio dei lavori di cui all'art. 12 del presente Contratto.

Collaudo in corso d'opera

Indica il Collaudo in corso d'opera delle opere, di cui all'Articolo 12 del presente Contratto.

Collaudo Provvisorio

Indica il collaudo delle Opere di cui all'Articolo 12 del presente Contratto.

Concedente

Indica il Comune di Ceriano Laghetto, nonché i suoi successori e/o aventi causa.

Concessionario

Indica l'aggiudicatario della gara d'appalto.

Concessione

Indica la concessione di costruzione e gestione relativa al presente intervento e contenente la disciplina dei diritti e delle facoltà, come previsti nella presente convenzione.

Contratto

Indica il presente documento ed i suoi allegati.

Coordinatore per la sicurezza

Indica il soggetto nominato dal Concessionario ed investito dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D. Lgs. n. 81/2008 relativamente all'esecuzione delle opere.

Cronoprogramma

Indica la tabella dei tempi previsti per la realizzazione delle opere e per la successiva gestione dei Servizi e dei Servizi Commerciali, previsti dalla concessione.

Difformità minori

Indica eventuali vizi e/o mancanze nell'esecuzione riscontrati in sede di Collaudo Provvisorio relativo alle opere ai sensi e per gli effetti di cui alla Parte II Titolo X del DPR n. 207/2010, in presenza dei quali, se i difetti e le mancanze riscontrati dal Collaudatore non impediscano l'esercizio regolare e complessivo delle attività da parte del Comune, nonché siano riparabili in non oltre 45 (quarantacinque) giorni e siano di importo complessivo non superiore allo 0,5% (zero virgola cinque) del valore delle opere, è assegnato al Concessionario un termine per porvi rimedio secondo

le pattuizioni contrattuali del presente Contratto.

Direttore dei Lavori

Indica il soggetto nominato dal Concessionario ed investito dei compiti di vigilanza e cooperazione nella fase di esecuzione delle opere ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010.

Disciplinare Tecnico

Indica il complesso dei documenti e dei relativi allegati contenente la disciplina tecnica e amministrativa dei Servizi Cimiteriali che saranno svolti dal Concessionario per tutta la durata del Contratto, il quale tiene conto delle prescrizioni minime gestionali contenute nella documentazione allegata al bando. Il Disciplinare Tecnico di Gestione contiene inoltre la disciplina delle attività connesse alla gestione dei servizi cimiteriali.

Servizi cimiteriali

Tutte quelle attività necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra nel cimitero, e per tutti i feretri che eventualmente ne escono, fino al limite del cimitero.

Istituti finanziatori

Indica gli istituti di credito che partecipano al finanziamento del Progetto nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Opere

Indica cumulativamente i lavori e le opere di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, ivi compresi quelli edili ed impiantistici ed i lavori di allacciamento degli impianti.

Piano Economico Finanziario PEF

Indica il piano di copertura degli investimenti ai sensi di legge posto a base dell'offerta da parte del Concessionario, allegato al presente Contratto.

Progetto

Indica congiuntamente tutte le attività oggetto della Concessione.

Progetto definitivo - esecutivo

Indica il progetto definitivo-esecutivo relativo all'ampliamento del cimitero di Ceriano Laghetto redatto dall'Arch. Dario Nespoli ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 10/10/2012, allegato alla documentazione di gara.

Progetto preliminare

Indica il progetto preliminare relativo all'ampliamento del cimitero di Ceriano Laghetto redatto dall'Arch. Dario Nespoli ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 06/06/2012.

Regolamento comunale

Indica il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria ove si regola la Conduzione dei cimiteri e la concessione di loculi, ossari e aree cimiteriali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 08/06/1999, allegato alla documentazione di gara.

Responsabile del Procedimento RUP

Indica il responsabile del procedimento nominato dal Comune per la realizzazione delle opere e del progetto di gestione dei servizi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR n. 207/2010.

Responsabile dei Servizi

Indica il soggetto che rappresenta il Concessionario in tutti i rapporti contrattuali con il Comune in relazione alla gestione dei Servizi nonché alle relative attività propedeutiche e preparatorie connesse.

Soggetto subentrante

Indica il soggetto di cui all'art. 26 del presente Contratto.

Verbale di consegna

Indica il verbale di cui all'art. 7 del presente Contratto.

## **2. Oggetto della concessione**

Il presente Contratto ha per oggetto la concessione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 163/2006 il tutto come meglio di seguito descritto.

Il presente Contratto ha per oggetto la Concessione per la realizzazione di due nuovi padiglioni di loculi e ossari all'interno del cimitero esistente (comprese spese tecniche), la gestione dei servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e la concessione di nuovi loculi, nuovi ossari e campi a terra.

I documenti ed atti prodotti dal Concedente e dal Concessionario, costituenti la documentazione contrattuale, sono i seguenti:

- il Contratto di Concessione e suoi allegati, che prevalgono su ogni altro documento, da stipularsi con l'aggiudicatario della gara in forma pubblica amministrativa;
- atti progettuali (progetti) fatti redigere dal Concedente;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario;
- il Disciplinare Tecnico di Gestione dei Servizi e i suoi allegati;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria;

In caso di discordanze tra i predetti documenti, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con cui i documenti contrattuali sono stati qui sopra elencati. I valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre.

Il Concessionario sarà l'unico responsabile dei Servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Nel corso del periodo di validità del presente Contratto, il Concessionario gestirà all'interno dei Cimiteri a proprie cure e spese, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della legislazione vigente anche gli affidamenti in concessione dei loculi, dei campi e degli ossari. Il ricavo di tale attività, in virtù della presente Concessione sarà a totale onere del Concessionario. Resta esclusa la sola riscossione delle concessioni relative ai loculi ed ossari esistenti, che sarà introitata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Le condizioni economiche di concessione dei loculi, dei campi e degli ossari verranno determinate dal Comune di Ceriano Laghetto, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Polizia Mortuaria e nella documentazione di gara (offerta del concessionario).

Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di modificare i propri Regolamenti, fermo restando che, qualora le modifiche incidano significativamente sul piano economico finanziario, si applicherà l'art.143 comma 8 del D. Lgs. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, infine, che i ricavi per i Servizi cimiteriali indicati dal Concessionario nel Piano Economico Finanziario restano validi per tutta la durata della Concessione, pertanto il Concessionario, qualora non eserciti la facoltà di cui sopra ovvero rinunci a qualche Servizio Cimiteriale, non potrà in alcun modo richiedere il riequilibrio del Piano Economico Finanziario per effetto dell'ottenimento di ricavi dai Servizi Cimiteriali inferiori a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario, costituendo quanto precede parte del rischio del Concessionario insito nella concessione di costruzione e gestione ai sensi degli art. 143 del D.L.vo 163/2006.

Resta inteso che per tutto il termine di durata del Contratto, il Comune si obbliga a non gestire e/o concedere e/o rinnovare a terzi ad alcun titolo, salvo il previo consenso del Concessionario, la facoltà di gestire all'interno delle aree cimiteriali alcuna attività e/o servizio che per natura e/o caratteristiche sia simile ai Servizi già affidati al Concessionario e comunque suscettibile di essere ritenuto, anche solo potenzialmente, concorrente con uno o più di tali Servizi.

Oltre a quanto previsto dall'art 1.2.13 del Disciplinare Tecnico di Gestione dei Servizi (servizi su richiesta dell'Amministrazione Comunale), il Comune si riserva la facoltà di eseguire ulteriori lavori di ampliamento dei cimiteri ovvero affidarli al Concessionario sulla base di un corrispettivo a misura.

### **3. Durata della Concessione**

Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ovvero dalla data del Verbale di Consegna Aree e contestuale avvio del servizio (qualora antecedente) ed avrà una durata decennale. Tale termine di durata potrà essere suscettibile di proroga solo ed esclusivamente in presenza di cause di forza maggiore o di altre non previste e non prevedibili, comunque non imputabili al Concessionario ovvero nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo funzionale all'affidamento di una nuova gestione. Alla scadenza la Convenzione si intende automaticamente cessata senza necessità di disdetta da parte del Concedente e con esclusione del rinnovo tacito.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della Convenzione è stata così determinata al fine di assicurare l'Equilibrio Economico-Finanziario del Progetto.

Alla data di cessazione della Convenzione si applicherà quanto previsto al successivo art. 27.

### **4. Utilizzo delle opere durante la concessione**

Nell'ambito della realizzazione delle opere, considerata la destinazione d'uso delle aree interessate, non è richiesta la cessione a favore del Concessionario del diritto di superficie sull'area sulla quale verranno realizzate le opere.

### **5. Rappresentanti delle parti**

Il Responsabile del Procedimento - RUP è nominato dal Comune ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 ed eserciterà funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato.

Il Direttore dei Lavori, nominato e remunerato dal Concessionario, esercita i compiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nominato e remunerato dal Concessionario, esercita le funzioni e le responsabilità stabiliti dagli artt. 90 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008, nonché quelli eventualmente previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo, ancorché emanati successivamente alla stipula del Contratto. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione assicura che nel cantiere tutte le lavorazioni avvengano nel rispetto del titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Responsabile dei Servizi, è nominato e remunerato dal Concessionario per la gestione dei Servizi cimiteriali nel rispetto delle previsioni del presente Contratto ed è rappresentante del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune nomina, a spese del Concessionario, il collaudatore statico e il collaudatore tecnico-amministrativo.

### **6. Autorizzazioni**

Le Parti convengono che l'ottenimento di tutti i permessi e/o certificati connessi all'utilizzo delle opere per cui si è perfezionata la consegna (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali certificazioni di agibilità, abitabilità, Vigili del fuoco) sarà a cura e onere esclusivo del Concessionario, che si obbliga ad attivarsi tempestivamente in tale senso con le competenti Amministrazioni a propria cura e spese, restando inteso che durante tali fasi sarà comunque cura del Comune cooperare con il Concessionario fornendo il supporto ed ausilio, anche tecnico, necessario. Il Concessionario, quindi, a proprie spese e cura, preparerà la documentazione tecnica necessaria per la richiesta di tali permessi e/o certificati e provvederà direttamente all'inoltro della stessa presso le competenti Amministrazioni.

### **7. Realizzazione delle opere**

Il Concessionario si obbliga a realizzare le opere di cui al Progetto Definitivo-Esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto del cronoprogramma presentato in sede di offerta (salvo eventuali proroghe ai sensi del presente Contratto), decorrente dalla data di sottoscrizione

del Verbale di Consegna dei lavori, di cui all'articolo 154 del DPR n. 207/2010. Le Parti procederanno in contraddittorio alla formale consegna del bene oggetto della Concessione, dandone atto in apposito Verbale di Consegna, restando inteso che sarà onere e cura del Comune consegnare al Concessionario l'area libera da vincoli e diritti di terzi ed in condizioni tali da consentire la realizzazione delle opere secondo quanto previsto dal Progetto Definitivo-Esecutivo nonché fare in modo che venga effettivamente consentito l'accesso al Concessionario ai fini dell'esecuzione delle attività contemplate dal presente Contratto per tutta la durata della concessione.

Salvo che per motivi di pubblico interesse, le Parti danno altresì reciprocamente atto che, in tutte le ipotesi di ritardo dovute ad inadempimenti da parte del Comune agli obblighi di cui al presente articolo nella messa a disposizione del Concessionario dell'area, ai fini della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma, ivi compresa l'ipotesi in cui il Comune abbia preventivamente comunicato al Concessionario tali ritardi, troverà integrale applicazione la disciplina prevista in materia di sospensione successivamente disciplinata nel presente contratto.

Durante l'esecuzione delle opere e per tutta la durata della concessione, il Comune dovrà altresì concedere al Concessionario la facoltà di allacciarsi, a cura e spese di quest'ultimo, alle reti di distribuzione di acqua ed energia elettrica, essendo inteso che i costi per tali utenze saranno a carico per tutta la durata della Concessione al Concessionario medesimo.

## **8. Garanzie per il Comune**

Prima della stipulazione della presente Convenzione e per tutta la durata dei lavori il Concessionario dovrà prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, secondo quanto stabilito dall'art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006, eventualmente ridotta del 50% (cinquanta) ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.

Inoltre, per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà prestare la cauzione definitiva relativamente alla erogazione dei servizi, stabilita al 10% del prezzo posto a base di gara ex articolo II.2.1 del bando di gara (costi servizi cimiteriali).

Le cauzioni, così come costituite e rilasciate da primario istituto dovranno essere preventivamente accettate dall'Amministrazione Comunale e non potranno essere surrogate da altre se non con l'assenso dell'Amministrazione stessa e dovranno rimanere vincolate finché il Concessionario non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d'arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contributivi ed assicurativi. Le cauzioni definitive potranno essere costituite da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

In questo caso la polizza fideiussoria:

dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - art. 1944 C.C.;

dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della semplice e non documentata richiesta da parte del Comune, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Il versamento della cauzione definitiva potrà essere effettuato anche mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 % (venti), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La cauzione dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici) del listino ufficiale della Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto d'appalto. Nell'attesa della cauzione definitiva, il Comune potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria.

In caso di Varianti in aumento ai sensi del seguente art. 10, la predetta garanzia dovrà essere

aumentata proporzionalmente al valore delle predette Varianti.

A ulteriore garanzia della corretta esecuzione delle opere il Concessionario si obbliga ad accantonare una somma pari al 10 per cento del valore dell'investimento (performance bond), da destinare al soddisfacimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti.

Per le coperture assicurative richieste si rimanda all'art. 3.4 del Disciplinare tecnico.

## **9. Sospensione**

Il Comune si riserva in qualunque momento la facoltà, per motivi di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 158 del DPR 207/2010, di sospendere i lavori per la realizzazione delle opere in corso dando un preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Per le sospensioni che non rientrano nel caso di cui al precedente punto, nonché ove altrove richiamato nel presente Contratto:

- qualora la sospensione non ecceda per tutta la durata del periodo di realizzazione delle opere in corso complessivamente i 60 (sessanta) giorni, i termini di completamento si intenderanno automaticamente prorogati di un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione e conseguentemente anche il termine di completamento finale dello stralcio in corso, fermo restando il periodo di validità del presente Contratto come precedentemente disciplinato.
- nell'ipotesi in cui la durata complessiva della sospensione, o delle sospensioni se più di una, eccedano complessivamente i 60 (sessanta) giorni, ferma restando l'automatica proroga dei termini di completamento dello stralcio in corso in generale e fermo restando il periodo di validità del presente Contratto come precedentemente disciplinato, il Comune dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dalla sospensione per il periodo eccedente i primi sessanta giorni anche non consecutivi, anche mediante corresponsione degli importi economici a ciò necessari, al fine di assicurare il perseguimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della concessione.

## **10. Varianti**

Le Parti convengono che, anche in considerazione della necessità di mantenere l'Equilibrio Economico-Finanziario previsto alla base del presente Contratto, non saranno possibili modifiche (Le "Varianti") al Progetto Definitivo-Esecutivo salvo i casi di cui all'art. 132 del D.L.vo 163/2006, come specificati all'art. 161 del Regolamento. In particolare i casi in cui possono essere richieste Varianti sono esclusivamente i seguenti:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) casi previsti dall'art. 1664 C.C.;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
- g) prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
- h) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, disposte nell'interesse del Comune;
- i) modifiche relative ad interventi di edilizia cimiteriale motivate da esigenze derivanti dalla necessità di adeguamento all'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie.



Nell'ipotesi di Varianti ammesse ai sensi del presente articolo, ciascuna delle Parti avrà facoltà, in qualunque momento in cui, durante l'esecuzione delle opere, si ravvisasse la necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa al Progetto Esecutivo ai sensi del presente articolo, di darne comunicazione scritta all'altra Parte, nella persona del Responsabile del Servizio (se la comunicazione è inviata al Concessionario) o del RUP (se la comunicazione è inviata al Comune). Entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione o (se la comunicazione è inviata dal Concessionario) contestualmente alla stessa, il Concessionario dovrà altresì indicare gli interventi ritenuti necessari, con l'indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi (ivi compresi quelli di progettazione), restando inteso che il Comune dovrà esaminare le variazioni tecniche proposte dal Concessionario e far pervenire a quest'ultimo le proprie determinazioni con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In tutti i predetti casi, al fine di garantire il perseguimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario del presente Contratto, le Parti dovranno incontrarsi al fine di ristabilire, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta recante le determinazioni del Comune di cui all'ultima parte del precedente periodo, l'Equilibrio Economico-Finanziario, restando inteso fin d'ora che i prezzi unitari previsti nel Progetto Esecutivo saranno utilizzati quale base di riferimento per procedere al riequilibrio stesso. Resta inteso e convenuto che nella sola ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. e) i relativi costi ed oneri rimarranno a carico esclusivo del Concessionario, fatta espressamente eccezione per il caso in cui gli errori o omissioni progettuali dipendano da prescrizioni contenute nel Progetto Preliminare predisposto dal Comune. Le Parti danno atto che per errori od omissioni di progettazione si intendono quelle indicate all'art. 132 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le Varianti proposte dal Concessionario dovranno essere validate dall'Amministrazione Comunale per mezzo di un incaricato prescelto dal Comune e con spese a carico del Concessionario.

#### **11. Collaudo Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori**

Fermo restando il diritto del Comune di accedere in ogni tempo al cantiere per verificare lo stato di realizzazione delle opere, le Parti convengono, ai sensi dell'art. 141 comma 7 lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, dell'art 67 del DPR n. 380/2001 e degli artt. 215 e seg del DPR n. 207/2010, che le opere saranno soggette a Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo. E' a carico del Concessionario la pratica inerente la denuncia dei cementi armati.

Il Concessionario dovrà richiedere al Comune la nomina del collaudatore statico almeno 30 giorni prima del deposito dei calcoli del cemento armato da parte della ditta esecutrice.

Tutti i costi relativi ai collaudi sono a carico del Concessionario.

Il Comune, se lo ritiene opportuno, provvederà dopo la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori a nominare i collaudatori incaricati dei collaudi in corso d'opera.

Per i collaudi in corso d'opera, le visite verranno effettuate con la cadenza che il collaudatore riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle Opere e comunque con frequenza almeno mensile.

Le operazioni dei collaudi in corso d'opera saranno effettuate in contraddittorio tra il collaudatore ed il Concessionario.

Per ogni singola visita, fatte salve le verifiche in cantiere del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, il collaudatore non è tenuto a comunicare preventivamente al Concessionario la data prevista per ciascun sopralluogo.

Alla data della visita, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, le prove, gli esperimenti, compreso quanto necessario.

Entro il termine di venti giorni dalla data di ciascuna visita il collaudatore dovrà trasmettere al RUP

i relativi verbali, che, dovranno riferire sull'andamento dei lavori, sul rispetto del cronoprogramma delle opere, sulla conformità o meno delle opere eseguite al Progetto Esecutivo.

Nell'ipotesi in cui il Comune dovesse rilevare, in esito alle visite, una non corretta esecuzione delle Opere rispetto al Progetto Esecutivo, sarà tenuta a darne evidenza nei rispettivi verbali ed il Concessionario dovrà attivarsi tempestivamente per un loro immediato ripristino al fine di evitare che le procedure di collaudo non abbiano esito positivo ovvero siano in alcun modo ritardate.

I costi relativi alle operazioni di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo verranno sostenuti dal Concessionario che inoltre metterà a disposizione del collaudatore, a propria cura e spese, gli operai, i laboratori di verifica ed i mezzi utili per eseguire tutte le necessarie operazioni ai sensi dell'art. 221 e seg. del DPR n. 207/2010.

## **12. Dettaglio delle operazioni di collaudo**

Per il collaudo statico vale quanto stabilito dall'art. 67 del DPR n. 380/2001.

Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Comune la data di avvenuta ultimazione delle opere, al fine di consentire al Direttore dei Lavori l'emissione del Certificato di Ultimazione e di espletare le procedure di collaudo secondo quanto prescritto dal DPR n. 207/2010.

Per le operazioni di collaudo finale, l'Amministrazione Comunale può nominare da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Il collaudatore darà inizio alle attività di collaudo entro e non oltre sessanta giorni dalla data di avvenuta ultimazione delle opere come risultante dal Certificato di Ultimazione e dovrà ultimare le operazioni di collaudo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di avvio del collaudo.

Rimane inteso che in caso di mancato completamento del collaudo entro il termine di cui sopra, così come nell'ipotesi di ritardo da parte nell'inizio delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui sopra, purché per cause non imputabili al Concessionario, ivi inclusa a titolo esemplificativo la necessità di eseguire opere di ripristino e rettifica, il Comune, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del presente Contratto dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dal mancato rispetto dei suddetti termini, anche mediante corresponsione degli importi economici a ciò necessari.

All'inizio delle operazioni di collaudo il Concessionario deve consegnare al collaudatore la certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo delle Opere pari o superiore al 5% (cinque per cento), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 141 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché entro i successivi 5 (cinque) giorni, copie degli elaborati "as built", di cui una su supporto cartaceo e una su supporto elettronico editabile (Word, Excel, AUTOCAD). Gli elaborati devono essere completi del Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.81/2008 e del Piano di Manutenzione di cui all'articolo 38 del DPR n. 207/2010, aggiornati all'ultimazione.

Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore verificherà, alla presenza del Concessionario, se le Opere per cui si procede al collaudo sono state realizzate in conformità alle Autorizzazioni e al Progetto Esecutivo; il collaudo sarà effettuato anche sugli ascensori, i montacarichi, gli impianti elettrici, meccanici, antincendio, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, che dovranno essere pronti e funzionanti per le relative operazioni di collaudo.

Nel caso in cui il collaudatore non riscontrasse difformità alcuna, verrà redatta apposita Relazione di Collaudo ai sensi dell'art. 229 del DPR n. 207/2010, nella quale verrà dato atto della collaudabilità delle opere dopo di che il collaudatore emetterà il Certificato di Collaudo. Nel caso in cui siano state riscontrate difformità, carenze o vizi gli stessi dovranno essere elencati a pena di decadenza (e fatti salvi i soli eventuali vizi occulti) nella Relazione di Collaudo con l'indicazione della relativa misura da adottare da parte del Concessionario per porvi rimedio. Il Concessionario sarà tenuto a porvi rimedio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni restando inteso che in tale eventualità il termine ultimo per il collaudo sarà prorogato del doppio dei giorni concessi per i "lavori riparativi" necessari per sanare le citate

difformità.

Nel caso in cui in esito al procedimento di collaudo emergessero difformità, carenze o vizi in eccesso rispetto alle Difformità Minori, il collaudatore darà atto nella relativa relazione della non collaudabilità delle opere, essendo comunque onere e cura del collaudatore stesso di rilevare a verbale, ovvero allegare allo stesso, a pena di decadenza tutte le proprie riserve e/o eccezioni (fatti salvi i soli eventuali vizi occulti), specificando la natura delle difformità, delle carenze o dei vizi riscontrati; al Concessionario sarà assegnato un termine entro il quale porvi rimedio non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni.

Nelle ipotesi relative a difformità, carenze e vizi o difformità minori, il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta al Comune della data di avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio indicando la data a partire dalla quale avranno inizio le operazioni volte ad accertare l'avvenuta esecuzione di lavori di rimedio. La richiesta dell'esecuzione dei lavori riparativi sospende i termini del collaudo i quali riprenderanno a decorrere dell'avvenuto accertamento dei ripristini a cura del collaudatore. Resta inteso che nel caso di esecuzione di nuovi sopralluoghi o accertamenti ulteriori, i termine ultimo per il collaudo sarà ulteriormente prorogati a descrizione del RUP.

Qualora il collaudatore accertasse, nel rispetto delle procedure che precedono, la corretta ed integrale esecuzione dei lavori di rimedio, emetterà il Certificato di Collaudo, che dovrà essere trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale deve firmarlo e restituirlo nel termine di 20 gg. In caso di contestazione il Concessionario può avviare la procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione dell'eventuale controversia.

Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del Certificato di Collaudo senza che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo assume comunque il carattere definitivo, ai sensi dell'art. 229 del DPR n. 207/2010 ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi successivi dalla scadenza del suddetto termine. Ai vizi ed alle difformità riscontrate prima che il Collaudo Provvisorio assuma carattere definitivo, si applicano le procedure di cui ai punti precedenti.

Resta inteso che nel corso dei 24 mesi, il Concessionario, salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., risponde per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta approvazione del Certificato di Collaudo.

I costi relativi alle operazioni di Collaudo verranno sostenuti dal Concessionario che inoltre metterà a disposizione del collaudatore, a propria cura e spese, gli operai, i laboratori di verifica ed i mezzi utili per eseguire tutte le necessarie operazioni ai sensi dell'art. 193 del DPR n. 207/2010.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 C.C., il Concessionario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione Comunale prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

L'occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere dà facoltà al Comune di risolvere il contratto.

Qualora i vizi e difetti rilevati in sede di collaudo non fossero sanabili, il collaudatore dichiara l'opera non collaudabile e il Concessionario è obbligato a demolire e ricostruire l'opera o la parte di essa ex novo, ferma restando la possibilità da parte del Comune di applicare le penali previste, se del caso e della procedura di risoluzione contrattuale.

### **13. Modalità d'uso dell'area**

Ai fini della realizzazione delle opere di ampliamento ed alla successiva gestione dei Servizi cimiteriali, il Comune garantisce al Concessionario l'esclusiva disponibilità delle aree e degli spazi cimiteriali che verranno utilizzati e gestiti dal Concessionario stesso per svolgere le attività previste dal Contratto di Concessione.

Il Comune consegna al Concessionario le aree, gli immobili ecc. nello stato di fatto in cui si trovano al momento del verbale di consegna delle aree.

#### **14. Servizi**

In conformità al disposto dell'art. 143 del D.L.vo 163/2006, l'oggetto del presente Contratto comprende la gestione economica e funzionale da parte del Concessionario dei Servizi Cimiteriali come meglio descritti nelle singole relazioni gestionali così come peraltro qui di seguito elencati:

- Movimentazione salme;
- Manutenzioni edili e impiantistiche;
- Pulizie;
- Gestione del verde;
- Utenze energia elettrica e acqua;
- Portierato e guardiania;
- Concessione dei loculi, degli ossari di nuova costruzione e dei campi esistenti;
- Illuminazione votiva;
- Gestione (in forma non esclusiva) dei servizi commerciali accessori, fra i quali:
  - abbellimenti e posa monumenti nel pieno rispetto delle Delibere Comunali e del Regolamento di Polizia Mortuaria;
  - servizio di manutenzione e fornitura di piante private;
  - servizi di pulizia e manutenzione a tombe private, loculi e ossari.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo è fatto rinvio per quanto concerne la disciplina dei Servizi al relativo Disciplinare Tecnico di gestione. Resta comunque inteso che nell'esecuzione dei Servizi il Concessionario avrà cura di non intralciare lo svolgimento dell'attività del Comune e che quest'ultima dovrà collaborare con il Concessionario al fine di consentire un'efficiente esecuzione dei Servizi.

#### **15. Modifiche e/o varianti ai Servizi.**

Le modifiche e/o varianti ai Servizi sono ammesse nel caso in cui siano conseguenza di:

- esecuzione di varianti alle opere;
- modificazioni derivanti da sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari;
- eventuali modifiche che fosse necessario apportare al Progetto Definitivo/Esecutivo su richiesta del Comune, comportanti una modifica dei Servizi e/o una modifica delle Opere che possa avere un impatto (in termini di tempi di esecuzione, qualità e quantità) anche sull'esecuzione dei Servizi, tale per cui venga alterato l'equilibrio economico-finanziario del Progetto; le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della Parte che vi ha interesse e comunque prima che si produca alcun impatto negativo sull'esecuzione dei Servizi, al fine di apportare quelle modifiche al Piano Economico- Finanziario, necessarie a ristabilirne l'equilibrio.

Qualora il Comune ne faccia richiesta, il Concessionario si avvarrà di personale distaccato del Comune nell'esecuzione di uno o più Servizi. Resta comunque inteso che qualsiasi distacco di personale del Comune presso il Concessionario sarà subordinato a separato previo accordo scritto tra le Parti circa opportunità, termini e condizioni di tale distacco; tale accordo dovrà in ogni caso prevedere che il Comune si impegni ad esercitare il proprio potere direttivo su tale personale in costante coordinamento con il Concessionario e, in ogni caso, in conformità alle istruzioni del Concessionario.

#### **16. Contestazioni da parte del Comune di inadempimenti nella gestione**

Nel caso in cui il Comune intenda contestare al Concessionario eventuali inadempimenti nella prestazione dei Servizi, dovrà farlo per iscritto (anche a mezzo mail non certificata), con le modalità di cui al successivo art. 21, indicando analiticamente le ragioni sulle quali si fonda la

contestazione e, ove ne ricorrano i presupposti, richiedendo il pagamento della penale prevista nel presente documento in relazione all'inadempimento contestato o riservandosi di quantificarla a comunicarla con successiva nota. Con la stessa comunicazione il Comune dovrà assegnare al Concessionario un termine variabile da 1 a 60 giorni, in base alla gravità dell'inadempienza secondo l'insindacabile valutazione del RUP, per porvi rimedio, fatto salvo quanto qui di seguito previsto nel caso in cui il Concessionario ritenga infondata la contestazione del Comune.

Qualora il Concessionario non ritenesse giustificata la richiesta del Comune e l'applicazione della penale e avesse conseguentemente contestato la richiesta del Concedente, potrà ricorrere al procedimento di cui al successivo art. 29.

Le Parti convengono che le penali previste all'art. 21 per l'inadempimento o l'inesatto adempimento costituiscono la misura massima del danno risarcibile ed escludono il risarcimento del maggior danno.

### **17. Condizioni economico-finanziarie**

Il Concessionario dichiara e il Concedente prende atto che l'ammontare delle opere da realizzare è stato così determinato sulla base, in particolare:

- dei costi di costruzione delle opere;
- di tutte le spese tecniche (ivi inclusi direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, collaudi e incentivo al RUP di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006) nonché degli oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e quant'altro necessario al conseguimento dell'agibilità e all'attivazione della gestione;
- dei costi necessari per l'espletamento dei Servizi, ivi compresi gli oneri e le spese derivanti dalla manutenzione delle opere;
- della remunerazione del capitale investito;
- del rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma dei lavori.

A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente Contratto, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente le opere esistenti e/o realizzate, per tutta la durata della Concessione. Spettano al Concessionario, quale corrispettivo per le sue prestazioni, così come descritte nel presente atto, le somme derivanti dalla stipula dei contratti di concessione (a cura del Comune) in uso dei loculi e ossari che verranno realizzati dal Concessionario o che formeranno oggetto della Concessione e dei campi esistenti. Le tariffe di concessione sono determinate dall'Amministrazione Comunale. Le somme pagate dagli utenti a titolo di canone concessorio saranno versate direttamente al Concessionario, mentre il Comune provvederà alla stipula dei contratti di concessione dei loculi, degli ossari e dei campi.

Il Concessionario è in ogni caso obbligato a rispettare i criteri di concessione stabiliti dal Comune.

Gli oneri, i diritti e i costi relativi alla compilazione del contratto di concessione resteranno a carico degli uffici comunali, mentre l'incasso del canone concessorio, verrà introitato dal Concessionario.

Il contratto di concessione in uso verrà redatto in triplice copia: l'originale verrà depositata in Comune, una copia resterà al Concessionario e una copia sarà rilasciata al cittadino.

Il Comune garantisce che non vi sono limitazioni e diritti a favore di terzi e si impegna a non assoggettare i loculi, gli ossari ed i campi a limitazioni ed a diritti a favore di terzi che siano incompatibili con i diritti del concessionario.

La cessione in concessione dei loculi, degli ossari e dei campi avviene secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con propri atti, da ritenersi vincolanti per il Concessionario.

### **18. Condizioni di permanenza dell'equilibrio economico finanziario**

Il Comune non rilascia avalli o garanzie di sorta a favore del Concessionario.

Oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente Contratto, si conviene che costituiscono elementi destabilizzanti dell'Equilibrio Economico e Finanziario i seguenti elementi:

- a) Corrispondenza tra le opere progettate e quelle effettivamente realizzate.

- Il Comune prende atto che l'Equilibrio Economico Finanziario presuppone la corrispondenza tra le opere progettate nel Progetto Definitivo-Esecutivo e quelle effettivamente realizzate. Fatte salve le eventuali migliorie che il Concessionario presenta, a proprio carico, in sede di offerta, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si renda necessario introdurre, rispetto al Progetto Definitivo-Esecutivo approvato dal Comune, delle varianti sostanziali non previste né prevedibili al momento della sua redazione, non imputabili al Concessionario e tali da comportare un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario stesso ha diritto di richiedere l'applicazione della procedura di revisione di cui all'art. 19.
- b) Particolari condizioni idrauliche, idrogeologiche, geotecniche, fattori inquinanti, rinvenimenti di reperti archeologici o di materiale bellico.
  - Il Concessionario ha diritto di chiedere l'applicazione della procedura di revisione di cui al successivo art. 19, anche qualora si rendesse necessario introdurre varianti agli elaborati progettuali a seguito della presenza nelle aree interessate dall'intervento di particolari condizioni idrauliche, idrogeologiche, geotecniche, di fattori inquinanti o del rinvenimento di reperti archeologici o di materiale bellico, a condizione che per effetto di tali modifiche risulti alterato l'Equilibrio Economico Finanziario. L'indagine geologica è stata realizzata a cura e spese del Comune.

Nel caso in cui successivamente alla data di aggiudicazione della gara anche uno solo degli elementi di cui sopra dovesse mutare, il Concessionario avrà diritto di attivare la procedura di revisione delle condizioni del Contratto di cui al successivo art. 19, ovvero di recedere dal Contratto medesimo ai sensi del successivo art. 25.

#### **19. Procedura e criteri di revisione della concessione**

Le Parti convengono che nel caso in cui, successivamente alla data di aggiudicazione della gara, dovesse verificarsi anche uno solo degli eventi di cui al precedente art. 18, esse dovranno procedere, secondo buona fede e con spirito di reciproca collaborazione, alla revisione complessiva della Concessione e delle disposizioni del relativo Contratto e alla rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, al fine di mantenere inalterati gli accordi contrattuali e di assicurare al Concessionario il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario.

#### **20. Forza maggiore**

Il Concessionario, qualora per il verificarsi di qualsiasi evento, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario stesso e da quest'ultimo non evitabile o superabile, ovvero qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o la forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi nazionali e/o di categoria, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, embarghi, guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili, blocchi, anche di natura finanziaria, nonché fatti e/o provvedimenti della pubblica amministrazione o di autorità giudiziarie, modifiche di leggi esistenti e/o introduzione di nuove leggi e/o regolamenti) non sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte ovvero debba sospendere in tutto od in parte la realizzazione delle opere ne dovrà dare immediata comunicazione scritta al Comune fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco dei Servizi che non risulta possibile prestare ovvero delle opere in relazione alle quali è necessaria la sospensione.

Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa delle opere e dei Servizi, per ogni giorno in cui si protragga il periodo di sospensione delle opere, i termini di completamento delle opere, rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori, si intenderanno automaticamente posticipati di un numero di giorni uguale alla sospensione.

In tutte le ipotesi di sospensione della realizzazione delle opere, ovvero di ritardo nel completamento delle stesse, per cause di forza maggiore o caso fortuito, troveranno applicazione le

disposizioni di cui al precedente art. 9, ma i termini ivi previsti si intenderanno di 90 (novanta) giorni.

Nell'eventualità che il ritardo suddetto imputabile a forza maggiore o caso fortuito si protragga per oltre 180 (centoottanta) giorni complessivi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte.

Essendo il Servizio Cimiteriale oggetto di concessione un servizio pubblico essenziale, dovrà essere garantita la sua effettuazione anche in presenza di scioperi dichiarati da parte delle Organizzazioni Sindacali maggiormente operative.

## **21. Penali**

Ritardo nell'ultimazione dei lavori per i quali è stato fissato un tempo utile di esecuzione secondo quanto stabilito dal cronoprogramma che sia dovuto ad esclusivo fatto e colpa del Concessionario, esso dovrà corrispondere al Comune, anche in conformità al disposto dell'art. 145 comma 3 del DPR n. 207/2010, un importo per ogni giorno di ritardo pari all'1 ‰ (uno per mille) del valore delle opere a suo carico, al netto di IVA, così come risultante dal Progetto Esecutivo. Resta inteso in ogni caso che, sempre in conformità al disposto dell'art. 145 comma 3 del DPR 207/2010, le penali maturate a carico del Concessionario relativamente a ritardi occorsi nel completamento delle opere non potranno superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore delle opere cui si riferisce il ritardo, ai netto di IVA. E' espressamente escluso il risarcimento del maggior danno ed il raggiungimento del limite comporta la facoltà del Comune di avviare le procedure di risoluzione per inadempimento grave del Concessionario.

Esclusi i motivi di pubblico Interesse (per i quali comunque va ristabilito l'Equilibrio Economico-Finanziario), nel caso in cui il ritardo nell'ultimazione delle opere rispetto alla tempistica prevista dal cronoprogramma sia invece imputabile a fatto e colpa del Comune, esso sarà tenuto a corrispondere al Concessionario, per ogni giorno di ritardo e a titolo di penale, un importo corrispondente agli oneri finanziari pagati dal Concessionario agli Enti Finanziatori in forza dei contratti stipulati con i predetti soggetti e/o dallo stesso sostenuti direttamente.

Relativamente ai Servizi il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune penali alle condizioni e nelle percentuali previste dall'art. 3.17 del Disciplinare Tecnico di Gestione dei Servizi, restando comunque inteso che per i primi 90 (novanta) giorni di erogazione dei Servizi, decorrenti dalla data del loro inizio - da considerarsi quale periodo di avvio della gestione - le penali eventualmente maturate saranno decurtate del 50% (cinquanta per cento).

Le penali applicabili sono quelle di seguito riportate:

- ritardata consegna di dati ed informazioni tecnico-amministrativo-contabili richiesti dal Committente: penale pari a 100,00 EURO (cento EURO) al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nell'ordine di servizio;
- ritardo nell'ultimazione dei lavori per i quali è stato fissato un tempo utile di esecuzione secondo quanto stabilito negli atti di gara: penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto per l'esecuzione dei lavori;
- inadempimenti vari nella gestione dei registri (incompletezza o mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione, ecc.): penale pari a 200,00 EURO (duecento EURO) per ogni infrazione riscontrata e/o giorno di ritardo con riferimento al termine stabilito;
- ritardi nel rispetto di disposizioni scritte concordate e/o impartite dal RUP e/o da Referenti Tecnici del Committente a partire dal secondo giorno dalla scadenza fissata: penale di € 250,00 (duecentocinquanta EURO) al giorno;
- mancato rispetto dei tempi previsti per l'attivazione e l'esecuzione delle attività di pronto intervento (servizio reperibilità, servizio emergenza, ecc...): penale pari a 500,00 EURO (cinquecento EURO) per ogni ritardo e/o inadempienza;
- funzionamento non corretto del servizio per cause imputabili al Concessionario quali mancata o insufficiente manutenzione degli immobili/impianti, imperizia, negligenza, ritardi, interruzione

- non autorizzata del servizio: penale pari a 1.000,00 EURO (mille EURO) per ogni ora di interruzione del servizio;
- mancata corrispondenza dei materiali alle caratteristiche prescritte in termini qualitativi e quantitativi nel presente documento e nel contratto, sulla base dei risultati accertati dai Laboratori accreditati e/o sulla base delle valutazioni del Referente Tecnico per evidente non conformità: penale pari 1.000 Euro a infrazione;
  - mancato ed immotivato rispetto del piano manutentivo (di ogni servizio oggetto della Concessione) e delle attività di sorveglianza e conduzione: penale forfetaria di 1.000,00 EURO (mille EURO) per ogni inadempienza accertata;
  - non raggiungimento degli obiettivi di qualità delle prestazioni di manutenzione preventiva e correttiva dichiarati dal Concessionario: penale forfetaria di 10.000,00 EURO (diecimila EURO) al superamento dell'indice di qualità;
  - sospensione ingiustificata dei servizi: penale forfetaria di 2.500 EURO (duemilacinquecento EURO) per ogni inadempienza registrata;
  - inadempienze contrattuali varie: penale da 50,00 EURO (cinquanta EURO) a 10.000,00 EURO (diecimila EURO) per ognuna delle seguenti inadempienze, la cui elencazione è indicativa e non esaustiva:
    - mancato utilizzo della divisa;
    - mancato rispetto degli orari di lavoro previsti in concessione;
    - non rispetto dei livelli di servizio attesi (accessibilità telefonica, velocità di risposta, disponibilità del servizio) per il servizio di recepimento delle richieste di intervento/manutenzione correttiva a guasto;
    - mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal libretto di impianto, dei registri antincendio, ecc ;
    - ritardata programmazione delle visite periodiche di Organismi Notificati;
    - mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del RUP e/o dei Referenti Tecnici ;
    - rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami;
    - fornitura di dati insufficienti od errati;
    - vestiario indecoroso del personale operativo;
    - mancata dotazione del cartellino identificativo del personale;
    - mancato rispetto delle norme di sicurezza;
    - mancata pulizia dei luoghi dopo gli interventi;
    - abbandono di materiali o attrezzature;
    - mancato utilizzo di cartellonistica di cantiere durante l'esecuzione dei lavori o degli interventi;
    - ritardato allontanamento di dipendenti non graditi al Referente Tecnico;
    - mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro;
    - insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio;
    - mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento del servizio e degli interventi ecc.
  - mancata o incompleta presentazione del Piano di Gestione della Qualità (che dovrà essere sviluppato ed articolato per ognuno dei servizi oggetto di Concessione) entro tre mesi dall'inizio della Concessione: penale pari a 5.000,00 EURO (cinquemila EURO) per ogni mese di ritardo o mancata integrazione;
  - mancato avvio delle attività alla data prevista, mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori: una penale da 100,00 EURO (cento EURO) a 1.000,00 EURO (mille EURO) per ognuna delle inadempienze e/o giorno di ritardo con riferimento al termine stabilito;

Le suddette penali potranno essere reiterate in caso di mancanza di adempimento.



Le penali maturate in un anno di esercizio per ciascun servizio non potranno superare il limite massimo del 10% (diecipercento), del valore della concessione a base d'asta suddivisa per gli anni totali di concessione; altrimenti è facoltà del Comune adire la procedura di risoluzione in danno del Concessionario per grave inadempimento.

Qualora le penali superassero il 10%/anno dell'importo complessivo previsto a contratto e suddiviso per gli anni totali della concessione, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso così come successivamente riportato.

E' facoltà del Referente Tecnico non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.

Le penali saranno versate al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento al Referente del Concessionario.

Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse al pagamento delle penali entro i termini previsti, il Comune provvederà all'escussione della quota dovuta dalla cauzione definitiva secondo le modalità previste dalla legge.

## **22. Norme di riferimento e modifiche legislative**

Il presente Contratto in quanto non diversamente regolato, risulta integrato dalle seguenti norme:

- D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
- Codice Civile.

Resta espressamente incluso negli obblighi del Concessionario ogni onere e/o costo necessario per adeguare le opere e/o i Servizi a tutte le disposizioni di legge, di qualunque genere, vigenti alla data di presentazione dell'offerta. Eventuali obblighi di adeguamento introdotti da leggi e/o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente a tale data, qualora comportino oneri e/o costi per il Concessionario, saranno trattate come varianti ai sensi dei precedenti articoli.

Qualora, durante il periodo di efficacia del presente Contratto, dovessero entrare in vigore nuove disposizioni legislative e/o regolamentari che comportino modifica delle opere o dei Servizi e/o andassero ad incidere sui loro tempi e/o modalità di esecuzione e/o erogazione, il Concessionario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Comune indicando i costi connessi agli interventi necessari per conformarli a tali nuove disposizioni, da calcolarsi con i prezzi di mercato correnti a tale data desunti dal Bollettino della Camera di Commercio di Milano pubblicato nel periodo di riferimento.

## **23. Assicurazioni**

Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

In particolare, Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant'altro attinente all'esecuzione delle prestazioni di concessione.

È fatto pertanto obbligo da parte del Concessionario stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo che copra due tipi di responsabilità:

- danni alle cose;
- danni da responsabilità.

Le polizze richieste saranno:

- Polizza assicurativa sulla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione: I tecnici incaricati dovranno essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 163/2006.
- Polizza assicurativa sull'esecuzione dei lavori: l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione prevista dall'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, pari all'importo dei lavori da eseguire. La polizza deve inoltre assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza. deve risultare conforme allo schema tipo 2.3 di cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004. La somma minima assicurata per la responsabilità civile verso terzi è stabilita in Euro 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.
- Polizza assicurativa sulla gestione (responsabilità civile): il Concessionario è obbligato a stipulare presso primario istituto assicurativo una polizza assicurativa RCT per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento, furti) durante lo svolgimento delle attività di gestione connesse alla gestione dei servizi, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 4.000.000,00 con un limite per sinistro di Euro 3.000.000,00. La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.
- Polizza rischio incendio e crollo: il Concessionario è obbligato a stipulare presso primario istituto assicurativo entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza assicurativa contro il rischio di incendio con le relative garanzie accessorie ed aggiuntive, quali gli eventi atmosferici compresi i terremoti e le alluvioni. Inoltre si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro il furto compresi gli atti vandalici, con capitale assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile. La polizza dovrà prevedere clausola di aggiornamento annuale del valore assicurato.
- Polizza decennale postuma: il concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale relativa alle nuove opere realizzate.

Le polizze avranno una durata pari a quella del contratto e dovranno essere prorogate fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali ad eccezione della polizza decennale postuma.

Le polizze dovranno essere preventivamente accettate dall'Amministrazione Comunale e consegnate, regolarmente stipulate, alla firma del contratto.

L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sull'aggiudicatario.

Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 C.C., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili al Comune.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1901 C.C., le polizze devono prevedere la deroga dei termini di mora per il pagamento del premio per 30 giorni dalla sua data di decorrenza. Si precisa che per i contratti pubblici una polizza assicurativa è valida anche in assenza di pagamento premio ex art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'assicurazione relativa a responsabilità civile deve coprire anche tutti i rischi del Committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia stessa e dell'azione di rivalsa.

Il Concessionario dovrà altresì dimostrare (fornendone copia al Comune) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a Euro 4.000.000,00 per sinistro e Euro 4.000.000,00 per persona.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la polizza dovrà contenere congrui massimali riferiti alle seguenti categorie di lavori, servizi e danni:

- opere ed impianti in corso di realizzazione;
- opere ed impianti preesistenti;
- costi di demolizione e sgombero;
- danni indiretti all'Ente Appaltante;
- danni causati da errori o insufficiente progettazione;
- danni da responsabilità civile verso terzi, compresa la RC incrociata.
- oneri conseguenti al ripristino di strutture e impianti soggetti ad atti vandalici e furti, quindi, il Concessionario sarà tenuto a accendere polizza assicurativa anche a copertura di tali rischi.

Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al Committente prima dell'avvio del servizio.

Laddove uno o più dei rischi sopra evidenziati dovessero divenire non più assicurabili, il rischio associato al verificarsi degli eventi non più coperti da assicurazione resterà ad esclusivo carico del Concessionario anche mediante deposito di un importo cauzionale pari ai massimali sopraindicati.

Il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Comunale copia dei certificati assicurativi inerenti tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere e, nel caso di polizze assicurative prossime alla scadenza, dovrà consegnare copia dei relativi certificati di rinnovo entro 20 giorni rispettivamente dal rilascio e/o dal rinnovo.

Saranno assunti a totale carico del Concessionario la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione.

Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

#### **24. Revoca per motivi di pubblico interesse**

Le Parti convengono che, salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto, il Comune può revocare la Concessione per motivi di pubblico interesse, applicando le norme e le disposizioni di cui all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le Parti convengono che nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di revoca anticipata di cui sopra, lo stesso dovrà corrispondere al Concessionario gli indennizzi previsti dall'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Comune, laddove intenda far valere le facoltà di revoca di cui al presente articolo, dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario, indicando altresì gli importi proposti ai sensi del presente articolo e i criteri applicati per la liquidazione degli stessi, mediante raccomandata A.R., con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune di tutte le somme previste dai commi precedenti.

In caso di revoca del Comune, gli importi indicati nella comunicazione di cui al precedente punto, unitamente ad ogni altro importo dovuto dal Comune al Concessionario per altri titoli, dovranno essere pagati al Concessionario stesso, fatte salve eventuali eccezioni, entro e non oltre i 90 (novanta) giorni successivi.

In caso di contestazione è competente a risolvere la controversia il Tribunale Civile territorialmente competente.

In tutte le ipotesi di revoca del presente Contratto per fatto e colpa del Comune, quest'ultimo dovrà corrispondere al Concessionario gli importi di cui all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006.

## 25. Risoluzione

Nel rispetto della disciplina di cui agli art. 1453 e seguenti C.C., in tutte le ipotesi di inadempimento da parte del Concessionario ad alcuno degli obblighi di cui alla presente Concessione, il Comune lo inviterà ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata A.R., fax, email (anche non certificata), indicando lo specifico obbligo inadempito e concedendo un congruo termine per attivarsi al fine di porvi rimedio. In difetto il Comune avrà facoltà di avviare la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi punti.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- abbandono e/o interruzione non motivata del servizio oggetto di concessione;
- frode, procedura fallimentare, messa in liquidazione del Concessionario;
- cessione totale o parziale del contratto da parte del Concessionario;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal disciplinare tecnico e dall'offerta tecnico-progettuale presentata;
- il superamento di cinque inadempienze ripetute e/o di gravi negligenze nell'esecuzione dei servizi (tutti) oggetto della Concessione, registrate nell'arco dell'anno;
- danni gravi subiti (economici, su beni attrezzature, ecc) a seguito di negligenze e/o inadempienze del Concessionario;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi o violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata attuazione delle varianti migliorative presentate in sede di offerta, nei tempi previsti,
- uso delle strutture non previste dal progetto offerta redatto in sede di gara;
- contegno abituale scorretto da parte del Concessionario e del personale adibito al servizio in concessione;
- inosservanza da parte del Concessionario agli adempimenti previsti dal contratto e dalle disposizioni di legge, o di regolamenti relativi al servizio,
- applicazione di penali per più del 10% (dieci), nel corso di un anno solare, del valore della concessione suddivisa per gli anni totali di concessione;
- sub-concessione non autorizzata del servizio, ovvero in violazione della normativa vigente;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui l'Ente concedente abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
  
- ogni altra inadempienza non contemplata nella presente Concessione o fatto che renda impossibile, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la prosecuzione della Concessione.

Nel caso di risoluzione del Contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per un'eventuale nuova concessione di servizio e per tutti gli altri danni subiti.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e successivi C.C., il Comune potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza della Concessione.

Quando l'Amministrazione Comunale accertasse la presenza dei casi elencati nel precedente comma, esperita, se del caso, la procedura di cui al primo punto del presente articolo, formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario, a mezzo di raccomandata A.R., assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Il

termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la stazione concedente su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

#### **26. Subentro - cessione di partecipazioni al capitale del concessionario - appalto a terzi**

E' consentito l'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, laddove ciò non sia contrario alla normativa applicabile e vi sia il consenso scritto da parte del Comune.

In ogni caso:

- l'ingresso nel capitale sociale del Concessionario da parte di un nuovo socio è sempre ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio del Concessionario, diverso dal socio di maggioranza, che sia stato sottoposto a procedura fallimentare, in tale eventualità, il Concessionario avrà facoltà di indicare al Comune il soggetto subentrante;
- i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale del Concessionario ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Resta inteso che, successivamente a tale data, i soci potranno cedere la propria quota di partecipazione al capitale del Concessionario a investitori terzi anche senza il consenso del Comune.
- l'ingresso nel capitale sociale del Concessionario e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali, oltre che di controllate di questi ultimi, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono avvenire in qualsiasi momento anche senza il consenso del Comune.

#### **27. Conseguenze della cessazione del contratto**

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente Contratto da qualunque motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione, le Parti dovranno provvedere alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo delle opere alla data della cessazione stessa.

Nel caso di revoca, recesso e/o risoluzione in corso d'opera è richiesto, al fine della restituzione e definizione della consistenza delle opere eseguite, uno specifico Collaudo da parte di un professionista incaricato dal Comune, con oneri a carico del Concessionario con importo prelevato dalla cauzione definitiva.

Alla scadenza del presente Contratto, il Concessionario dovrà redigere un Verbale di Consistenza che dovrà essere previamente approvato dal collaudatore tecnico amministrativo incaricato - che potrà apportarvi le modifiche che ritiene necessarie - e, successivamente, sottoscritto per accettazione dal Comune. Al fine di garantire al Comune o ai nuovi soggetti incaricati della gestione dei Servizi un facile subentro, è fatto obbligo al Concessionario, nei 60 (sessanta) giorni precedenti la data di scadenza del presente Contratto, di affiancare il proprio personale al personale del soggetto subentrante quale affidatario dei Servizi su indicazione del Comune, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei Servizi nel periodo immediatamente successivo la scadenza del Contratto stesso.

Le Parti convengono che:

- le somme dovute al Concessionario in caso di revoca da parte del Comune, si intenderanno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori, nonché delle banche o altri istituti fornitori degli strumenti finanziari (es. accordi di "hedging") sottoscritti dal Concessionario al fine di mitigare il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse;
- ai fini del presente Contratto le espressioni "oneri finanziari" e "costi finanziari", si intenderanno comprensive, oltre che dei costi e oneri derivanti dai contratti di finanziamento stipulati dal

Concessionario con gli Istituti Finanziatori, anche dei costi e oneri sostenuti dal Concessionario in forza degli accordi di "hedging" di cui al precedente punto.

### **28. Riservatezza**

Ciascuna Parte dichiara, in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

- qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
- tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano esclusivamente quelli relativi all'esecuzione del Contratto.

### **29. Controversie e clausola compromissoria**

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.

Le comunicazioni di cui al precedente punto deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

Durante la fase di costruzione ed ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e dell'eventuale collaudatore in corso d'opera. L'Amministrazione Comunale comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 (venti) giorni della scadenza del termine previsto dal precedente punto.

Espletati i tentativi transattivi di cui agli articoli 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006, ogni controversia insorta nei corso della progettazione, della costruzione e/o della gestione sarà deferita al Tribunale Civile territorialmente competente.

### **30. Varie**

Ogni modifica del presente Contratto sarà valida se effettuata per iscritto nel rispetto delle norme di volta in volta applicabili e sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Parti.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, anche di bollo inerenti agli atti e ai certificati occorrenti per la realizzazione delle opere, degli Impianti e la gestione dei Servizi per tutta la durata del presente Contratto.

### **31. Comunicazioni**

Qualsiasi notificazione o altra comunicazione scritta, fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate dal presente Contratto, sarà effettuata a mezzo posta con raccomandata A.R., ovvero a mezzo fax o email (anche non certificata).

In base al presente articolo l'indirizzo, il numero di fax e l'email di ciascuna Parte cui inviare le comunicazioni inerenti il presente contratto sono i seguenti:

.....

Ciascuna Parte dovrà notificare all'altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al presente articolo, eventuali variazioni dell'indirizzo, del destinatario e del numero di fax e email, restando inteso che la variazione non sarà opponibile se non quando ritualmente comunicata ai sensi del presente articolo.

Qualsiasi notifica o comunicazione fatta e trasmessa da una Parte all'altra nell'ambito o in relazione al presente Contratto, sarà effettuata in lingua Italiana.